Vescovi

Il disturbo della quiete pubblica

1897

IL DISTURBO

DELLA

QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

PER

VINCENZO VESCOVI

Estratto dal « *Supplemento* » alla *Rivista Penale*, vol. V, fasc. III-IV.

TORINO
STAMPERIA DELL' UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33 — VIA CARLO ALBERTO — 33
1897

DEL DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

(Art. 457 e 458 cod. pen.; 36 legge di p. s.)

I.

Del disturbo della quiete pubblica.

1. Sarebbe cosa superflua dimostrare con troppo lungo ragionamento la necessità di provvedere, mediante opportune disposizioni di legge, alla tutela del riposo e delle occupazioni dei cittadini. Nella Relazione ministeriale sul progetto '87, sono dedicate poche parole all'art. 434 del progetto: « La disposizione di questo articolo, che à riscontro nei precedenti progetti e nella legge di p. s.[1], è giustificata dal ragionevole intento di tutelare la pubblica quiete da tutti quegli schiamazzi e rumori molesti che disturbano le ordinarie occupazioni e il riposo dei cittadini, e i ritrovi pubblici, poichè la libertà propria deve trovare un limite nella libertà altrui, e la comodità di un solo non deve prevalere ai bisogni della maggioranza dei cittadini ».

La Commissione reale, approvando senza discussione l'articolo del progetto sottoposto al suo esame, non ritenne di dover introdurre in esso verun cambiamento; ma nella redazione definitiva vennero fatte al testo dell'articolo due varianti molto opportune: fu espressamente indicato che anche il riposo dei cittadini doveva trovare efficace protezione nella legge; fu richiesta, per l'aggravamento della pena, la recidiva specifica in luogo della sola recidiva generica. L'art. 434 così modificato divenne l'art. 457 del codice penale.

2. L'art. 457 non determina il luogo da cui debbono, per esser incriminabili, provenire i rumori cagione di disturbo. Basterebbe questo silenzio della legge per autorizzare fin d'ora a ritenere che la contravvenzione sussiste tanto se i clamori, gli schiamazzi, ecc., siano fatti in luogo pubblico o aperto al pubblico, quanto se in luogo privato (come, ad es., in una casa di abitazione), purchè abbiano potenza di recar molestia alle altrui occupazioni, all'altrui riposo. Non

[1] Sotto la precedente legislazione il disturbo della pubblica quiete era preveduto e represso nelle provincie toscane dall'art. 23 del reg. di polizia punitiva, e nel resto d'Italia dagli art. 84 e 85 della legge di p. s. Fu lodevole innovazione aver riconosciuto che queste disposizioni trovano sede più conveniente nel codice penale.

è diversa l'interpretazione che fu sempre data anche all'art. 85 della legge di p. s. del '65. La Cassazione di Torino aveva deciso esser indifferente alla sussistenza della contravvenzione che i clamori, canti e rumori avvengano in luogo pubblico (piazze, vie) o in luogo privato (abitazioni, botteghe), « giacchè i termini dell'articolo sono chiari e generici, e perchè il fine della disposizione quello essendo di proteggere il necessario riposo dei cittadini, nessuna importanza può avere la considerazione del luogo da cui provenga il disturbo [1] ».

Questi argomenti conservano tutta la loro efficacia anche di fronte all'articolo 457 del nuovo codice, giacchè identico è l'intendimento del legislatore, nè la lettera della legge consente dubbi di sorta. Infatti troviamo che la Cassazione, con sentenza 26 novembre '92 (*Riv. Pen.*, vol. XXXVII, pag. 216), riconosceva che « il legislatore deve tutelare la quiete pubblica e il diritto che à il cittadino, di poter godere il riposo nelle ore destinate ad esso, e questo diritto può esser leso tanto se i rumori si facciano in una casa, quanto se siano commessi in una pubblica via ».

Però il Garbasso [2] ritiene di poter fare una distinzione. I rumori indicati nella prima parte dell'art. 457 potranno ritenersi incriminabili soltanto quando sieno fatti in luogo pubblico, od al più (per usare le parole del citato autore) in uno di quei luoghi che le leggi di polizia ànno avuto principalmente in vista, cioè le dipendenze delle proprietà particolari comuni a più abitanti, come, ad es., un cortile comune, formato da più abitazioni e circondato da case occupate da diversi proprietarî o locatarî. Invece i rumori di cui al primo capoverso dell'articolo in esame (cioè i rumori notturni), purchè siano di tal natura da turbare il riposo dei cittadini, sono incriminabili anche se provengano da abitazioni private. Ma il Garbasso non espone gli argomenti sui quali appoggia questa distinzione; distinzione che io non saprei certo accettare, perchè non mi pare autorizzata nè dalla lettera dell'art. 457, nè dalla pratica interpretativa formatasi sotto l'impero della precedente legislazione, e che conserva, come ò dimostrato, tutta la sua efficacia anche di fronte al nuovo codice.

3. In secondo luogo è da avvertire come la contravvenzione non cessa di essere soltanto perchè si provi la esistenza di una antica consuetudine contraria. Sarebbe questa una strana pretesa, sia perchè tali usanze incivili meriterebbero piuttosto che il nome di consuetudini, quello di male abitudini, sia perchè è appunto una delle più nobili funzioni della legge penale quella di correggere e sradicare costumanze contrarie al buon ordine sociale. La giurisprudenza à costan-

---

[1] 22 febbraio '82 (*Riv. Pen.*, vol. XVI, pag. 69). Fu giudicato anche che la contravvenzione sussiste anche se i rumori siano fatti in un luogo privato qualunque (Cassaz. Torino, 19 gennaio '81: *Id.*, vol. XIV, pag. 604, n. 4; Pret. urbano di Torino, 17 settembre '82: *Id.*, vol. XIV, pag. 612, n. 3), o in un caffè (Cassaz. Torino, 7 dicembre '85: *Id.*, vol. XXV, pag. 99, n° 99 del *Mass.*), o in una cantina chiusa (Cassaz. Roma, 25 luglio '89: *Annali*, '90, 4, 7).

[2] *Nozioni generali sulle contr. al codice penale*, pag. 424 e 428.

temente ritenuto che nessuna consuetudine, per quanto inveterata, possa legittimare il fatto contravvenzionale[1]. Una sola eccezione è stata fatta: la Cassazione di Firenze, con sentenza 6 dicembre '79[2], decise che « la consuetudine invalsa per ragioni particolari del luogo, di eseguire nella notte mestieri rumorosi, può qualche volta escludere la contravvenzione ». Ma non deve attribuirsi a questa pronunzia un'importanza eccessiva, perchè, si avverta, venne emessa in materia di industrie e professioni rumorose, cioè in materia che, nell'interesse sociale, il legislatore e la giurisprudenza vollero sempre favorita di regole più miti e benevole.

Nè maggior fortuna avrebbe la scusa che volesse ricavarsi dalla costante tolleranza dell'Autorità, perchè la negligenza dei pubblici ufficiali nell'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge, non può mai togliere valore ed efficacia alla legge medesima[3].

4. Se la legge richiedesse la prova che i rumori abbiano effettivamente cagionato disturbo della quiete dei cittadini, la disposizione contenuta nell'art. 457 rimarrebbe, nel maggior numero dei casi, senza pratica efficacia. Infatti, superata anche la prima e non piccola difficoltà di stabilire se qualche persona abbia risentito effettivo disturbo nel suo riposo, nelle sue occupazioni, non sarebbe con ciò solo soddisfatto il voto della legge, poichè la molestia recata a una sola persona, o anche a un ristretto numero di persone, non potrebbe certo chiamarsi, con esattezza di linguaggio, disturbo della quiete pubblica. Quindi la difficoltà della prova costringerebbe a mandar quasi sempre impuniti i colpevoli di questa forma di reato.

Ciò non poteva certo volere il legislatore, il quale, sebbene nell'articolo 457 abbia usato una frase (chiunque ..... *disturba* le occupazioni, ecc.), che può prestarsi alla più rigorosa interpretazione, non à tuttavia inteso di esprimere con essa un concetto diverso da quello comunemente accolto allorchè vigeva l'art. 85 della legge di p. s., e cioè bastare la prova che i rumori siano stati di tal natura, di tale intensità da aver potuto produrre disturbo della pubblica quiete.

Ò detto esser questa l'interpretazione più generalmente data all'art. 85 della legge di p. s.; non sono mancate tuttavia sentenze che affermarono in modo reciso il principio opposto, richiedendo la prova dell'avvenuto disturbo. Per es., la Cassaz. di Roma ritenne che « il solo fatto di un rumore notturno non basta a costituire a carico del suo autore la contravvenzione, se non risulti che tale rumore abbia effettivamente turbato la pubblica quiete. Ciò è conforme ai più elementari principî di diritto penale, secondo i quali, se nelle contravvenzioni, a differenza di quanto si pratica riguardo ai veri delitti, si punisce il fatto mate-

---

[1] Vedi le seguenti sentenze: 28 maggio '94 (*Riv. Pen.*, vol. XL, pag. 103, n° 1265 e 1266 del *Mass.*); 2 luglio '94 (*Id.*, id., pag. 316, n° 1697 del *Mass.*); 22 febbraio '95 (*Id.*, vol. XLI, pag. 395, n° 969 del *Mass.*).
[2] *Rivista amministrativa*, '80, fasc. di giugno.
[3] Cassaz. Torino, 22 febbraio '82 (*Riv. Pen.*, vol. XVI, pag. 69).

riale, indipendentemente dall'intenzione dolosa di chi lo commette, mai tuttavia il potere sociale à il diritto di punire il fatto stesso quando non ne derivi pubblico danno[1]. »

La Cassazione di Torino, avendo avuto, poco tempo appresso[2], occasione di risolvere la medesima questione, si diede carico di confutare le ragioni addotte dalla Corte di Roma. Ecco le parole della sentenza: « A costituire la contravvenzione non è necessario che i canti, i rumori o altro abbiano effettivamente turbato la quiete pubblica, ma basta che i medesimi ne avessero l'attitudine. Una tale disposizione, infatti, intesa altrimenti, si renderebbe, nella massima parte dei casi, inefficace a ottenere lo scopo, ad impedire cioè che la pubblica quiete fosse turbata nelle ore notturne; e sebbene la legge accenni nella sua locuzione al fatto del disturbo della pubblica quiete come effetto dei canti e dei clamori notturni, pure ciò si fece al fine di dimostrare lo scopo che il legislatore voleva raggiungere con quella disposizione; ma il citato articolo mantiene la connaturale sua indole di disposizione diretta a prevenire il turbamento della pubblica quiete, lasciando al criterio del giudice il riconoscere se gli stessi canti e clamori siano atti a produrre l'effetto dannoso accennato. Nè vale obiettare che il legislatore non può aver diritto di punire un fatto se non quando rechi un danno pubblico, perocchè, se ciò è vero, è altresì vero che la maggior parte delle contravvenzioni ànno per iscopo di impedire le conseguenze possibili di un fatto che possono recar pregiudizio ai privati ed al pubblico: il danno quindi, anche solo possibile, può costituire l'obiettivo di una sanzione penale. »

E fu questa l'interpretazione prevalentemente accolta anche dalle altre Corti[3].

Come ò già avvertito, la formola usata dall'art. 457 (uguale a quella dell'articolo 85 della cessata legge di p. s.) offre ragione di dubbio a chi voglia soffermarsi unicamente alla lettera della disposizione. Ma il Supremo Collegio, a cui venne più volte sottoposto l'esame della questione, decise sempre che anche secondo il nuovo codice non è necessaria la prova dell'effettività del disturbo[4].

Una sola volta, che io mi sappia, la Corte mostrò di inclinare all'opinione contraria, cioè nella sentenza 11 febbraio '93[5], nella quale si legge: « Rimaneva soltanto ad accertare se con quei suoni gli imputati avessero disturbato il riposo dei cittadini, ciò che il pretore ritenne in fatto con giudizio incensurabile . . . . ».

---

[1] 9 maggio '77 (*Riv. Pen.*, vol. XII, pag. 77). — V. anche Cassaz. di Firenze, 30 novembre '78 (*Id.*, vol. X, pag. 236).

[2] 20 novembre '78 (*Riv. Pen.*, vol. IX, pag. 515).

[3] Vedi in proposito: Cassaz. di Torino, 27 dicembre '79 (*Riv. Pen.*, vol. XI, p. 420), 14 luglio '84 (*Id.*, vol. XX, pag. 603, n. 1); Cassaz. di Firenze, 15 novembre '84 (*Id.*, vol. XXII, pag. 599, n. 4); Cassaz. di Roma, 21 gennaio '81 (*Id.*, vol. XIV, p. 604, n. 4), 10 marzo '86 (*Id.*, vol. XXIII, p. 494, n° 642 del *Mass.*), e 25 luglio '89 (*Id.*, vol. XXX, pag. 571).

[4] 10 novembre '91 (*Riv. Pen.*, vol. XXXV, p. 223, n° 301 del *Mass.*); 20 luglio '92 (*Id.*, vol. XXXVII, pag. 103, n° 117 del *Mass.*); 26 novembre '92 (*Id.*, id., pag. 216); 17 agosto '95 (*Id.*, vol. XLII, pag. 416 m.); 7 novembre '95 (*Id.*, vol. XLIII, p. 110 m.), e 17 dicembre '95 (*Id.*, id., pag. 311 m.).

[5] *Foro Penale*, vol. II, mass. 408.

Ma è questo un troppo fugace accenno per poter fondare su di esso una teorica che sarebbe contraddetta da tutta la giurisprudenza della stessa Corte. Evidentemente (e lo si ricava da tutto il complesso della sentenza) quella ricerca fu un di più che la Corte volle proporsi soltanto per amore di diligenza.

5. Posto il criterio della potenzialità del disturbo come base della contravvenzione, ne deriva per logica conseguenza che la contravvenzione verrebbe a sparire ogni qualvolta fosse provato che o per l'isolamento del luogo ove furono fatti gli schiamazzi, o per la loro piccola intensità, il disturbo della quiete dei cittadini non abbia potuto avvenire. La presunzione della legge deve, in questo caso, cedere il passo alla prova contraria [1], nè potrebbe il giudice, senza commettere un arbitrio, impedire all'imputato di fornire la dimostrazione dell'impossibilità che il disturbo siasi verificato. Fu appunto applicando questo principio che la Cassazione potè decidere che, se per la sussistenza della contravvenzione di cui all'articolo 457, non è necessario stabilire l'avvenuto effettivo disturbo quando gli schiamazzi siano tali da produrlo, la contravvenzione stessa però manca di base allorchè le persone, che solo avrebbero potuto dagli schiamazzi ricever disturbo, non sieno effettivamente disturbate [2].

Nondimeno non deve ritenersi che l'aver ritenuto sufficiente per il materiale della contravvenzione la potenzialità del disturbo valga a dispensare il giudice da qualsiasi altra indagine: esso deve scrupolosamente accertare nella sua sentenza se i clamori, gli schiamazzi siano stati di tal natura, di tale intensità da aver potuto produrre come inevitabile effetto il turbamento della quiete dei cittadini [3], poichè essendo non già i clamori per sè stessi, ma sibbene il disturbo della quiete pubblica, condizione necessaria per l'applicazione della legge, questo elemento materiale deve risultar provato in modo sicuro dalla sentenza, altrimenti

---

[1] Chauveau et Hélie, *Théorie du cod. pen.*, n° 4262; Garbasso, l. c., p. 426; Marchetti, *Teoria gen. delle contr.*, pag. 400.

[2] 20 dicembre '95 (*Riv. Pen.*, vol. XLIII, pag. 258). — La Direzione della *Rivista Penale*, in nota a questa sentenza, osserva che il principio affermato dalla Corte non è logicamente conciliabile con l'altro, ripetuto nella stessa sentenza, che per la legale sussistenza della contravvenzione è sufficiente la prova della possibilità del disturbo, giacchè non basterebbe provare che il disturbo non è avvenuto, ma sarebbe necessario invece provare che è mancata la possibilità del disturbo medesimo, il che è affatto diverso. Tanto più che con la teorica della Corte si aprirebbe una facile via per « eludere la legge con la compiacente solidarietà e tolleranza dei vicini ».

Invece la Direzione della *Giustizia Penale* (vol. II, col. 198) plaude a questo insegnamento della Corte, che dice esser rigorosamente *conforme* ai principî del nostro codice.

[3] È da avvertire, e ciò rende anche più delicato il compito del giudice, che la Corte à ritenuto con costante giurisprudenza essere apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, quello se i rumori abbiano o no avuto attitudine a produrre disturbo della pubblica quiete. Vedi Cassaz., 28 aprile '90 (*Riv. Pen.*, vol. XXXII, pag. 325, n° 1392 del *Mass.*); 20 maggio '90 (*Id.*, id., pag. 419, n° 1538 del *Mass.*); 19 gennaio '94 (*Cass. Unica*, vol. V, pag. 281). Così aveva pure deciso, di fronte alla legge di p. s., la Cassaz. di Roma, con sentenza 19 gennaio '80 (*Legge*, vol. XX, pag. 278).

la pronunzia del giudice sarebbe manchevole e monca nella sua parte essenziale, e potrebbe esser utilmente investita con ricorso per difetto di motivazione.

E poichè, secondo l'art. 457 (a differenza di quanto prescriveva l'art. 85 della legge di p. s.), sono da ritenersi incriminabili i clamori, schiamazzi, ecc., anche se avvengano di giorno, il magistrato deve in questo caso esser anche più attento nell'apprezzare i risultati della prova, per non convertire una disposizione di legge, dettata nell'interesse di un bene ordinato consorzio civile, in una fonte di insopportabili limitazioni della libertà. Il giudice deve sopratutto ispirarsi al vero intendimento del legislatore e quello seguire; e a tal proposito non devono dimenticarsi le seguenti parole della Relazione Curcio sul progetto di legge di p. s. dell' '88: « mentre si impongono siffatte prescrizioni, non si credano gli italiani così eccitabili da non dormire per la fragranza di una rosa come avveniva ai Sibariti, e non si creda di por freni all'attività delle industrie e dei traffici, il che sarebbe disconoscere la vita moderna tutta industria, tutta attività, tutto lavoro. Si intende solo di garantire il riposo a coloro che passano le loro giornate lavorando, ed hanno bisogno di rinfrancare le loro forze[1]. »

6. Infine ricorderò come di fronte alla precedente legge fu sollevato il dubbio se per la legale esistenza della contravvenzione debba provarsi che gli agenti della pubblica forza abbiano preventivamente eccitato i contravventori a desistere dai clamori e dagli schiamazzi.

Fu sempre risposto dalla giurisprudenza che questa è una pretesa illegale[2]. Potrà senza fallo esser utile ed opportuno che gli agenti invitino i perturbatori della quiete pubblica a cessare da atti che possono riuscire di molestia al riposo altrui, ma non bisogna confondere l'opportunità col precetto della legge. Anche se si dimostrasse che una disposizione di regolamento interno faccia obbligo agli agenti di invitare al silenzio chi turba il riposo o le occupazioni dei cittadini, ciò non basterebbe certo a costituire uno degli estremi del reato, poichè la contravvenzione è perfetta non appena ricorrano tutti gli estremi indicati nell'articolo 457 cod. penale. Tanto più che, ritenuto il principio contrario, bisognerebbe supporre che soltanto l'Autorità di p. s. potesse accertare questi clamori o canti, mentre è certo che anche i privati ànno facoltà di denunziare la contravvenzione, e far promuovere il giudizio penale contro i colpevoli, e bisognerebbe ritenere esser sempre necessaria la sorpresa in flagranza dei disturbatori, il che non è certamente ammissibile.

Era impossibile che il Supremo Collegio accogliesse, di fronte all'art. 457,

---

[1] Anche la giurisprudenza toscana usava una certa larghezza nel giudicare della attitudine dei rumori o clamori a produrre effettivo disturbo dalla quiete pubblica. Vedi, ad es., la sentenza 15 novembre '56 (*Annali*, vol. XVIII, pag. 910).

[2] Vedi Cassaz. di Torino, 12 luglio '73 (*Annali*, vol. VII, pag. 256); 15 luglio '77 (*Legge*, '77, pag. 890); 27 maggio '81 (*Id.*, '81, I, pag. 173); 5 luglio '83 (*Monitore dei Trib.*, vol. XXII, pag. 843); 15 gennaio '85 (*Legge*, '85, II, pag. 252) e 21 novembre '88 (*Riv. Pen.*, vol. XIX, pag. 106); Cassaz. di Roma, 25 luglio '89 (*Annali*, '90, pag. 7).

una massima diversa, che si risolverebbe in una aggiunta alla legge, aggiunta contraria allo spirito ed alla lettera della legge medesima. Ed infatti la Corte decise non esser prescritto che prima di contestare la contravvenzione, gli agenti rivolgano ai disturbatori invito a desistere[1]. Anzi nella sentenza 22 dicembre '91 (*Manuale del funz. di p. s.*, '92, pag. 124) aggiungeva: « agli imputati della contravvenzione prevista e punita dall'articolo 457, non giova allegare a propria discolpa il fatto di essersi ritirati obbedendo alle ingiunzioni della pubblica sicurezza o dei carabinieri. Se avessero disubbidito, sarebbero incorsi in un secondo reato, in quello cioè dell'art. 434 cod. pen., senza che perciò il primo avesse cessato di esistere, indipendentemente dal secondo ».

7. Ciò premesso, passiamo ad analizzare la disposizione contenuta nell'art. 457.

Il disturbo della pubblica quiete può avvenire (per la parola stessa della legge) con schiamazzi, con clamori, con abuso di campane o di altri strumenti, e mediante esercizio di professioni o di mestieri rumorosi.

Sovrà ciascuno di questi mezzi di disturbo faremo brevi osservazioni.

8. Il codice non definisce (e non era necessario lo facesse) che cosa s'intenda per schiamazzo o clamore: ciò dimostra che il legislatore vuole attribuire a quelle parole il significato ordinario, comunemente accettato nell'uso popolare[2]. Quindi farebbe cosa contraria all'intendimento della legge il magistrato, il quale, nella sua sentenza dicesse punibili come schiamazzi o clamori, atti o fatti che, usando proprietà di linguaggio, non potrebbero dirsi tali.

Il regolamento toscano di polizia punitiva comprendeva espressamente fra i mezzi atti a recar disturbo anche le altercazioni (art. 23), mentre di esse non è fatto cenno nell'art. 457 del nostro codice. Dovrà per ciò solo ritenersi che gli alterchi siano esclusi in modo assoluto dalla categoria dei fatti, cui la legge riconosce attitudine a turbare la pubblica quiete? Non mi pare, perchè anche le altercazioni rientrano, come specie nel genere, nella più lata dizione *clamori* o *schiamazzi* di cui parla il legislatore, siccome appare dalle definizioni riportate in nota. Tuttavia il magistrato dovrà essere molto cauto nell'applicare la legge contro chi sia chiamato a rispondere di siffatta forma di disturbo della quiete pubblica, giacchè un eccessivo rigore potrebbe essere causa di patente ingiu-

---

[1] 14 febbraio '95 (*Riv. Pen.*, vol. XLI, pag. 395 m.).

[2] Schiamazzo = rumore; strepito, fracasso, per lo più di chi grida. Schiamazzare = oltre che far strepito e gridare (e in tal significato si riferisce soltanto all'opera dell'uomo) indica più propriamente il gridar delle galline quando ànno fatto l'uovo, e dei polli o di altri uccelli quand'eglino ànno avuto paura (Fanfani, Trinchera, Tommaseo).

Clamore = rumore, gridio confuso, per lo più di molti insieme (Fanfani); esclamazione, richiamo, querimonia (Trinchera): rumore confuso delle voci di più persone insieme. Segnatamente di chi grida. Rumori che esprimono corruccio di dolore o corruccio di indignazione (Tommaseo).

Clamoroso = detto di persone che sogliono far strepito per lo più per le strade in ore notturne (Fanfani).

stizia: ***summum ius, summa iniuria***. Quandò l'alterco sia avvenuto senza colpa o contro volontà dell'agente, in seguito a provocazione od aggressione, malamente potrebbe invocarsi contro l'imputato il disposto dell'articolo 457, poichè ricorrerebbe una di quelle giuste ragioni che escludono la responsabilità penale. Tanto varrebbe, altrimenti, chiamare a rispondere di disturbo della quiete pubblica chi nel cuor della notte si dèsse a gridare al soccorso, astrettovi da un imminente pericolo.

Nondimeno l'assolutoria non potrebbe certo fondarsi sulla buona fede, sulla mancata intenzione di recar molestia o sovra altre consimili scuse, inattendibili in materia contravvenzionale: essa troverebbe invece sufficiente giustificazione nella teoria generale di diritto (applicabile a tutte le forme di reato, e perciò anche alle contravvenzioni) che nel caso di legittima difesa, di assoluta necessità, cessa la responsabilità penale dell'agente.

La Cassazione non fu mai chiamata a risolvere *ex professo* la questione [1]; sembra tuttavia che inclini a ritenere scusabile il fatto, causa di disturbo, allorchè sia determinato da giusto motivo. Infatti nella già citata sentenza 19 gennaio '94 [2] si legge: « ciò a cui si intende nell'art. 457 cod. pen. è che i cittadini non vengano disturbati nelle loro occupazioni, e nel loro riposo, massime in tempo di notte, con clamori o rumori; quindi si incorre in contravvenzione sempre che facciansi rumori o schiamazzi che attentino al riposo altrui, *senza giusto motivo* ».

È conforme allo spirito ed alla lettera della legge ritenere che i canti siano compresi fra i clamori di che parla l'art. 457 cod. pen.; quindi sarebbe incensurabile la sentenza che pronunciasse condanna contro chi avesse in tal modo recato disturbo alla pubblica quiete.

Insomma sono da giudicarsi compresi nella disposizione dell'articolo in esame tutte le grida o rumori di qualunque genere, anche se scherzevoli [3], purchè in qualche maniera sien atti a turbare la quiete o il riposo dei cittadini.

9. Il nostro codice, seguendo l'esempio della legge di p. s. del '65, prevede fra le cause di disturbo anche l'abuso di campane. Devesi però osservare che nella ricordata legge di p. s. (art. 84) l'abuso di campane era punibile soltanto quando potesse produrre allarme od apprensione nel pubblico. Tale forma di contravvenzione si avvicina a quella preveduta nell'ultimo capoverso dell'art. 457, e della quale parlerò in appresso. Tuttavia non è senza importanza aver rilevato questa diversità sostanziale, poichè sarebbe causa di gravi errori voler applicare al disturbo della pubblica quiete mediante abuso di campane, quale è contemplato nel nostro codice, la giurisprudenza formatasi sotto l'impero della vecchia legge [4].

---

[1] Una sola volta in cui le si era offerto opportunità di farlo, dovette astenersene perchè le circostanze ritenute dal primo giudice nella sentenza non consentivano una tale indagine di diritto. — Vedi la sentenza 19 gennaio '94 (*Cass. Unica*, vol. V, p. 281).

[2] *Cass. Unica*, vol. V, col. 281.

[3] 24 febbraio '93 (*Corte Supr.*, '93, col. 102).

[4] Interpretando l'art. 84 della legge di p. s., la Cassaz. di Firenze aveva potuto giu-

Si avverta che tanto per il suono delle campane quanto per quello di altri strumenti, l'art. 457 punisce unicamente l'*abuso*, ossia l'uso smodato ed illegittimo [1]. Può aversi abuso o per la stranezza dell'ora, o per l'eccessivo prolungarsi del suono. Invece non sarebbe da ritenersi punibile il suono delle campane allorquando risponda alle ordinarie esigenze del servizio religioso; laonde il solo fatto di essersi suonata la campana per una messa verso il far dell'alba, non potrebbe qualificarsi abuso, mentre sarebbe tale il suono pazzamente smodato delle compane sia che esso abbia causa da una funzione religiosa, sia che debba attribuirsi a qualunque altro motivo. Non è inutile ripetere che di fronte al nostro codice la contravvenzione sussiste anche se l'abuso delle campane sia stato cagione di solo disturbo e non già di allarme. La esattezza di questo principio fu riconosciuta anche dalla Cassazione la quale, in tema di suono notturno di campane, insegnò che, « allorquando esso sia stato tale da poter disturbare il riposo dei cittadini, a nulla serve provare che non fosse fatto per destare apprensione nel pubblico, ma solo ad es., per ricordare ai fedeli un fatto miracoloso [2] ».

10. Oltre che con uso smodato di campane, il disturbo della pubblica quiete può esser prodotto con abuso di strumenti armonici o inarmonici; nondimeno fu sollevato e portato innanzi alla Corte, il dubbio se anche con suoni armonici possa prodursi quel disturbo della pubblica quiete di cui parla l'articolo in esame. Si osservava che il materiale della contravvenzione consiste nei clamori, negli schiamazzi, nell'abuso di campane o di altri strumenti, e che tutte queste forme di suoni e rumori sono per eccellenza inarmonici, incomposti e perciò molesti. Invece il canto, la musica importano accordo perfetto ed armonico, cioè precisamente l'opposto di ciò che il legislatore prevede come fatto incriminabile nello art. 457. Tanto più, si aggiungeva, che il canto, il suono riescono più facilmente di piacevole conforto di quello che di noiosa causa di disturbo.

Ma questa interpretazione (strenuamente propugnata dal *Foro Penale* [3]) non si ravvisa accettabile. Si ponga mente allo scopo che il legislatore si è prefisso coll'art. 457. È il riposo dei cittadini che si volle tutelato e garantito: qualunque

---

stamente concludere « che la legge proibisce di abusare delle campane, cioè a dire di fare delle medesime un uso diverso da quello per cui sono dalla chiesa ordinate, servendosene come strumenti onde eccitare timori od apprensioni nel pubblico; ma nessun timore o apprensione può destarsi quando a tutti è noto l'oggetto o il motivo di quel suono ». — 7 marzo '77 (*Annali*, vol. VII, pag. 176). Sarebbe assurdo sostenere che questo principio sia accettabile anche di fronte al nostro codice, il quale vieta e punisce il suono delle campane come causa di disturbo, e non come possibile cagione d'allarme.

Sul suono o abuso di campane vedi anche la nota della Direzione degli *Annali* alla ricordata sentenza.

[1] Abuso = uso non buono, con più o meno colpa.

Abusare = è più di non usar bene ed anche peggio di male usare; chi non coglie della cosa tutto il bene che può, mal usa, ma cotesto può essere o spensierataggine o imprudenza: l'abuso è colpa (Tommaseo).

[2] 22 febbraio '95 (*Riv. Pen.*, vol. XLI, pag. 396 m.).

[3] Vol. I, pag. 163.

causa volontaria non giustificata, che conduca all'effetto dalla legge vietato, deve assolutamente ritenersi compresa nei termini generali dell'art. 457: « La parola disturbo (così la sentenza 9 dicembre '91 [1]) equivale a ostacolo, a molestia; e precisamente dà molestia ai cittadini che dormono colui che si permette nelle ore inoltrate della notte cantare e suonare »..

Se questa soluzione si presenta accettabile allorchè si tratti di suoni armonici e piacevoli, a più forte ragione deve ritenersi esatta quando il disturbo provenga da abuso di strumenti di ben diversa natura, come nel caso di scampanate a vedovi che passano a seconde nozze, ecc., ecc. [2]. Soltanto è da osservare che questa speciale forma di reato, mentre può cadere sotto il disposto dell'art. 457, può esser colpita anche dall'art. 458, come dirò in appresso, in quanto oltre alla quiete pubblica si sia prodotto turbamento altresì alla tranquillità di determinate persone.

Che cosa dovrà intendersi per abuso di strumenti? Quando sia questione di strumenti inarmonici, come nel caso di scampanate od altro, può legalmente ravvisarsi abuso nel semplice fatto di aver adoperato, per ricavarne rumore, arnesi destinati a tutt'altro scopo. Nè si creda esser questa una teoria troppo severa, perchè, in materia di consuetudini illecite e talvolta deplorevoli, è anzi da desiderare che la legge riceva rigorosa applicazione. Che se si tratti invece di altri strumenti, il giudice non deve dimenticare che le disposizioni della legge intorno alla pubblica quiete debbono interpretarsi con una qualche larghezza, e che non può ritenersi esistere abuso se non quando il suono o per l'ora troppo inoltrata o per altre simili circostanze abbia potuto veramente riuscire molesto alle occupazioni, al riposo dei cittadini [3].

11. Rimane a vedere se debbano confiscarsi gli arnesi o strumenti coi quali venne cagionato il disturbo della pubblica quiete.

Le regole che disciplinavano secondo il vecchio codice la confiscabilità degli oggetti sequestrati erano sostanzialmente diverse da quelle contenute nell'articolo 36 del codice nostro; quindi non possono dar lume in proposito le massime di giurisprudenza anteriori al '90. Tuttavia, a titolo di confronto, ricorderò la sentenza del 19 maggio '80 della Cassazione di Roma (*Gazz. Trib.*, XXX, 398), nella quale è detto che gli istrumenti che ànno servito a commettere la contravvenzione di disturbo alla pubblica quiete debbono essere confiscati.

Di fronte al nuovo codice, conviene osservare che l'articolo 36, mentre nel

---

[1] *Riv. Pen.*, vol. XXXV, pag. 181. Vedi nello stesso senso: Cassaz. di Roma, 25 gennaio '92 (*Corte Supr.*, '92, pag. 51); 11 febbraio '93 (*Cassaz. Unica*, vol. IV, col. 525); 16 gennaio '95 (*Giustizia Penale*, vol. I, pag. 426) e 14 novembre '95 (*Rivista Penale*, vol. XLIII, pag. 111 m.). Del resto la questione non è nuova, ed era stata risoluta nello identico modo anche di fronte alla legge di p. s.: Cassaz. di Torino, 17 ottobre '81 (*Foro Ital.*, vol. VI, pag. 417); 22 febbraio '82 (*Legge*, '82, 1°, pag. 488).

[2] Cassaz. di Torino, 18 febbraio '86 (*Mon. dei Pret.*, '86, pag. 183); Cassaz. di Roma, 27 novembre '91 (*Man. del funz. di p. s.*, '92, pag. 120).

[3] Cassaz., 17 luglio '94 (*Corte Supr.*, '94, pag. 426).

capoverso prescrive in ogni caso la confisca delle cose, il possesso, l'uso, il porto delle quali costituisca in sè stesso *reato*, rende meramente facoltativa la confisca delle cose adoperate nella consumazione di un *delitto*. Questa diversità di locuzione non è senza motivo, tanto più che il legislatore à dato prova di aver voluto sempre adoperare le parole *delitto*, *contravvenzione*, *reato* con scrupolosa esattezza di linguaggio. Dobbiamo dunque concludere, quanto alle contravvenzioni, che la confisca facoltativa non è mai consentita dalla legge, e che la confisca obbligatoria non può aver luogo se non nel caso in cui il possesso, il porto, ecc., delle cose sequestrate sia di per sè stesso un reato.

Applicando questi principî alla contravvenzione di disturbo della pubblica quiete, apparisce manifesto che sarebbe illegale l'ordine di confisca degli arnesi o strumenti coi quali il disturbo venne prodotto. Così decise anche la Cassazione, con sentenza 25 gennaio '92 (*Riv. Pen.*, vol. XXXV, p. 627, nº 924 del *Mass.*).

12. Di un'altra questione ebbe ad occuparsi la giurisprudenza, questione che merita di esser studiata con qualche accuratezza, perchè non priva di pratica importanza. Può un cittadino esser tratto in giudizio come responsabile in linea penale dei rumori prodotti da animali di sua proprietà?

La Cassazione di Torino osservava su questo proposito che, a costituire la perturbazione della pubblica quiete preveduta dall'art. 85 della legge di p. s., è bensì necessario un fatto *personale* dell'imputato, ma questo fatto non consiste nell'opera materiale di lui, sì ancora in ciò che egli vuole ed opera per mezzo di agenti subalterni; quindi il tenere in casa propria e in vicinanza di altre abitazioni un branco di cani che abitualmente latrano in tempo notturno, costituisce contravvenzione all'art. 85 suddetto (17 aprile '72: *Annali*, VI, pag. 132).

Ma la Cassazione di Firenze non ritenne di seguire questo insegnamento. Ritenne la Corte che l'art. 85 della legge di p. s. contempla e punisce quei disturbi alla pubblica quiete che provengono da un fatto personale dell'uomo, e che l'articolo stesso non può aver inteso di tener responsabile il proprietario o custode di animali (nella specie bovini) che rinchiusi in una stalla, rechino disturbo coi loro muggiti ai cittadini: « altrimenti, osserva la Corte, nei centri ove i mercati fioriscono, si dovrebbe vietare l'agglomeramento nella notte di siffatto bestiame con evidente danno del commercio. Ciò non impedisce a coloro che si stimino disturbati, di promuovere dalle autorità competenti un provvedimento che, senza riuscire di danno al commercio, venga a loro giovamento. Tanto più che, se rimanga escluso che i muggiti dei vitelli in parola sieno stati occasionati da mali trattamenti o da altro fatto personale all'imputato, e nemmeno per volontà o tolleranza dei suoi dipendenti, non è lecito addebitare all'imputato una contravvenzione che à carattere del tutto soggettivo, e applicare così una disposizione penale a casi non contemplati, per rispetto alla regola *poenalia non sunt extendenda*[1].

---

[1] 15 dicembre '88 (*Monit. dei Pret.*, '89, pag. 79). Questa sentenza, occupandosi prin-

Quale delle due interpretazioni è più conforme allo spirito e alla lettera dell'art. 457?

Certo Recchia venne imputato di contravvenzione all'art. 457, perchè il suo cane da guardia coi continui latrati era causa di disturbo al riposo dei cittadini. Il pretore ritenne esistere la contravvenzione, e il Recchia nel suo ricorso osservava fra l'altro che l'articolo 457 era riferibile soltanto ai fatti commessi dall'uomo, non già a quelli che commettono gli animali sottoposti alla sua dipendenza.

La Cassazione con sua decisione 2 dicembre '90 (*Riv. Pen.*, volume XXXIII, pag. 269) ritenne che la tesi come era stata formolata dal Recchia era inaccettabile, perchè concepita in termini troppo generali, ed osservò che si possono dar dei casi nei quali il proprietario di animali può essere legalmente chiamato a rispondere avanti il giudice penale del disturbo alla pubblica quiete cagionato dagli animali medesimi. Quali fossero questi casi, non disse. Nonostante trovò modo di assolvere, affermando che nè lo spirito, nè la lettera della legge possono piegarsi a far ritenere la contravvenzione nel caso in esame. « Non lo spirito, perchè la legge non può vietare che un proprietario si circondi di quelle lecite precauzioni che possono servire alla tutela dei suoi beni; non la lettera, perchè il latrato di un cane non è nè schiamazzo, nè clamore, nè abuso di campane o di altri strumenti » (!!!).

Non dirò certo che sia argomento di niuna efficacia quello ricavato dallo spirito della legge, perchè il magistrato deve sempre rifuggire da interpretazioni che rendano eccessivamente gravosa la condizione del cittadino. Mi sembra invece alquanto discutibile l'argomento tratto dalla lettera dell'art. 457, perchè le parole *clamore* e *schiamazzo* ànno una portata molto più ampia di quello che à voluto loro riconoscere la Cassazione nella suaccennata sentenza. Invero, se la parola *clamore*, secondo il suo significato filologico, può riferirsi unicamente al fatto dell'uomo, abbiamo veduto più sopra come la parola *schiamazzo* comprenda e significhi anche i rumori prodotti da animali. Mi sembra quindi inesatto affermare che alla lettera della legge ripugni assolutamente che in qualche caso il disposto dell'art. 457 venga esteso anche ai rumori causati da animali[1].

Riterrei che la contravvenzione sussista ogniqualvolta il rumore prodotto da animali ecceda i limiti di quella tolleranza che deve presiedere ai rapporti dei cittadini fra loro, e senza della quale si renderebbe impossibile ogni convivenza, ogni consorzio sociale; riterrei anche che la contravvenzione sussista qualora il proprietario degli animali rumorosi li tenga presso di sè in luogo abitato, senza necessità per la tutela dei suoi beni, o, in termini più generali, per ragione

---

cipalmente dell'esercizio di un'industria rumorosa, porta la questione in un campo alquanto diverso da quello proprio all'indagine che ora mi propongo di fare. Tuttavia meritava di essere ricordata per le considerazioni che in essa si leggono e che possono giovare a risolvere il problema.

[1] Consulta in proposito anche la importantissima nota della Direzione della *Rivista Penale* a questa sentenza (*ivi*).

diversa da quella dell'esercizio di un suo legittimo diritto[1]; riterrei infine che esista contravvenzione quando il proprietario non adoperi, o permetta che dai suoi sottoposti non si adoperi, nella custodia degli animali medesimi tutta quella prudente diligenza che valga a rendere meno gravoso l'incomodo agli abitanti delle prossime case.

Si possono configurare molteplici ipotesi: nessuno potrà dire che il canto di un gallo possa produrre disturbo incriminabile, mentre non sarebbe a dirsi altrettanto se il mio vicino tenesse in casa, senza plausibile ragione, un ragguardevole numero di galli, che sul far del giorno fossero causa d'incomportabile rumore. Il proprietario di una scuderia non potrà esser tratto in giudizio se nella notte i suoi cavalli, scalpitando nella stalla, rechino molestia o disturbo; ma sarebbe certamente punibile se, anche per negligenza sua o dei suoi sottoposti, quel rumore divenisse intollerabile o maggior del bisogno.

13. Il legislatore non poteva omettere di regolare con opportune disposizioni l'esercizio delle industrie o mestieri rumorosi, perchè anche da questo può derivare disturbo alla pubblica quiete. Un eccessivo rigore sarebbe però dannoso, poichè costringere entro troppo ristretti confini questa nobilissima forma d'attività umana equivarrebbe a renderne impossibile l'esistenza, lo sviluppo. Era perciò necessario equamente conciliare la tutela della pubblica quiete con le giuste esigenze della industria; e il nostro codice ritenne che la più prudente via da seguire fosse quella di proclamare che l'esercizio delle arti rumorose debba sempre considerarsi come permesso, purchè non avvenga in opposizione a una esplicita disposizione di legge o di regolamento. Quindi, ove manchi una legge o un regolamento, l'esercizio delle industrie rumorose sarà sempre lecito, qualunque sia l'entità del disturbo che ne possa derivare.

L'articolo 457 non fa distinzione alcuna circa la natura dei regolamenti, perciò ciascun Comune potrà legalmente disciplinare nel modo che crederà più opportuno, a seconda delle esigenze locali, l'esercizio delle industrie rumorose. Però il disposto di quell'articolo è completato in questa parte dall'art. 36 della legge di p. s., così concepito: « L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali. Il contravventore è punito a termini dell'articolo 457 del cod. pen. » È facile scorgere quale rapporto passi fra questo articolo della legge di p. s. e l'art. 457: mentre l'art. 457 presuppone che le leggi e regolamenti possano disciplinare sotto ogni aspetto tutta la materia delle industrie rumorose, come, ad es., determinare i luoghi nei quali ne è assolutamente vietato l'impianto o l'esercizio, l'articolo 36 non prevede che una sola forma di limitazione, e precisamente l'orario di apertura e chiusura degli stabilimenti.

---

[1] Si avverta che, se si trattasse di un'industria, il fatto non sarebbe incriminabile (come dirò in appresso) se non quando essa fosse esercitata in opposizione alle disposizioni della legge o dei regolamenti.

Non è senza importanza aver fatto questo rilievo. Può avvenire in pratica che, mediante ordinanza municipale, venga imposta la cessazione da una industria rumorosa, o vengano determinate le località da cui essa debba ritenersi proscritta. La illegalità di un tale provvedimento apparisce manifesta non appena si abbia presente la distinzione che corre fra il disposto dell'articolo 457 codice penale e quello dell'articolo 36 della legge di p. s.: la ordinanza del sindaco o della Giunta municipale sarebbe nulla e inattendibile perchè viziata da eccesso di potere.

14. A chi spetta la facoltà di emettere le ordinanze delle quali parla l'art. 36?

La Cassazione di Roma ritenne illegale, e perciò inefficace, l'ordinanza emessa *jure proprio* dal sindaco, perchè, osservava la Corte, il sindaco è bensì ufficiale del Governo, e può, per la legge attuale, come poteva anche per la precedente, emettere legalmente tutti i provvedimenti contingibili e di urgenza nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene; ma non entra certo nelle sue attribuzioni e facoltà di emanare ordinanze relative alla limitazione degli orari per l'esercizio dei mestieri rumorosi[1]. Questa decisione si discosta dal parere 13 marzo '91[2] del Consiglio di Stato, parere accolto dal Ministero dell'interno. Ritenne quel Collegio che sotto il nome di *ordinanze municipali* la legge comprenda le ordinanze che emette il sindaco quale ufficiale del Governo, e non le ordinanze deliberate dalla Giunta municipale, perchè questa non à alcuna ingerenza nella materia. Ecco gli argomenti sui quali si appoggia il parere: « La locuzione *ordinanza municipale*, senza alcun accenno alla Giunta, come si scorgeva nel corrispondente articolo della legge di p. s. del '65, e come per altri rispetti vien fatto dalla stessa legge nuova (art. 51, 53, 56) rende di per sè manifesto come il legislatore, con l'innovativa disposizione in esame, abbia inteso alludere alle ordinanze di quella Autorità municipale a cui spetta di regola l'esercizio del *ius imperii*, ossia al sindaco. La cosa riesce anche più evidente ove per poco si rammenti che il citato articolo 85 della preesistente legge era già stato allargato dalla legge 6 luglio '71, n. 254, la quale affidava invece alla autorità politica del circondario la facoltà di determinare le ore in cui potevano esercitarsi le professioni rumorose: precedenti questi che, confrontati colle attribuzioni affidate al sindaco quale uffiziale del Governo dal n° 3° dell'art. 112 della legge comunale e provinciale, dimostrano come all'autorità politica del circondario sia stato in argomento sostituita l'autorità sindacale. » Mi sembra che questi motivi, di innegabile valore, persuadano pienamente dell'esattezza della opinione professata dal Consiglio di Stato; tanto più che alla sentenza della Cassazione si può muover rimprovero di non aver confortato con alcun argomento l'affermazione, in verità troppo recisa ed assoluta, che al sindaco non competa mai la facoltà di emettere ordinanze di tal natura.

---

[1] 16 gennaio '94 (*Riv. Pen.*, vol. XXXIX, pag. 565).
[2] *Man. del funz. di p. s.*, '91, pag. 102.

15. Talvolta avviene che il disturbo della quiete sia prodotto con atti che costituirebbero di per sè stessi reato. Chi, ad es., percorre di notte le vie di una città cantando canzoni oscene, viola a un tempo due diritti, commette due diverse contravvenzioni[1]. Potrà iniziarsi procedimento contro il colpevole per entrambi i reati?

Il quesito trova soluzione nell'art. 78 cod. penale. Così decise anche la Corte d'appello di Torino, con sentenza 31 marzo '94 (*Riv. Pen.*, vol. XL, pag. 583, n. 3): « Le grida sediziose, fatte a ora indebita della notte, violano due disposizioni di legge, e cioè l'art. 3 della legge di p. s. e 457 codice penale, per cui è applicabile l'art. 78 di esso ».

Ma anche senza ricorrere alla teoria generale dell'art. 78, può avvenire che, pur essendovi disturbo della pubblica quiete, non si possa parlare di contravvenzione all'art. 457. È questo il caso in cui il gridare, il recar molestia sia già considerato dalla legge come elemento costitutivo di diverso reato. Vedasi, ad es., l'art. 444 codice penale: il gridare notizie in modo da turbare la pubblica quiete è estremo essenziale della contravvenzione in quell'articolo preveduta, e sarebbe violar la legge infliggere al colpevole anche la pena portata dall'art. 457[2].

Ma, se invece i fatti, pur essendo stati commessi quasi nel medesimo contesto di azione, siano nettamente distinti l'uno dall'altro, nulla mancherà perchè ciascuna contravvenzione, ciascun reato debba considerarsi come perfetto in sè stesso, e possa quindi esser legalmente obiettato al suo autore, salve le norme pel cumulo delle pene.

16. La dizione poco precisa dell'art. 85 della legge di p. s. à dato occasione di dubitare se il disturbo recato al riposo di una sola persona o di una sola famiglia fosse colpito da sanzione penale. Questo articolo parla unicamente di disturbo della quiete pubblica, quindi la lettera della legge non si prestava ad una interpretazione estensiva, tanto più che la intera sezione a cui appartiene l'art. 85, dimostra e col titolo e col contenuto di non aver avuto altro fine che quello di tutelare la quiete, il riposo dei cittadini considerati come collettività.

Questo ostacolo, sebbene molto grave, non sembrò insuperabile alla giurisprudenza, la quale, preoccupandosi più dello spirito a cui era informata la legge che della lettera della disposizione, volle riparare agli inconvenienti che si lamentavano nella pratica; e troviamo esser stato deciso che può ravvisarsi contravvenzione anche se i rumori notturni abbiano prodotto disturbo agli abitanti di una sola casa[3], od anche ad un solo cittadino[4]. Ma era troppo palese la violenza che dovevasi usare alla lettera della legge per piegarla ad una tale interpretazione; perciò, malgrado i ricordati autorevoli esempi, non mancarono sentenze

---

[1] Cassaz. 17 ottobre '94 (*Riv. Pen.*, vol. XLII, pag. 553 m.).

[2] Di questa questione ampiamente e con molta dottrina si occupa il Marchetti, loc. cit., pag. 411 e seg.

[3] Cassaz. di Torino, 20 ottobre '84 (*Riv. Pen.*, vol. XXII, pag. 550).

[4] Cassaz. di Firenze, 24 novembre '86 (*Riv. Pen.*, vol. XXV, pag. 143).

che esclusero assolutamente la possibilità di estendere la disposizione dell'art. 85 ai casi nei quali di vero disturbo della pubblica quiete non si potesse parlare. Vedasi fra tutte la sentenza 21 novembre '88 della Cassazione di Torino[1], che si ispirava al principio già contenuto nella decisione 9 febbraio '74[2] della Cassazione di Napoli.

Questi dubbî, queste esitanze non ànno più ragione di esistere di fronte al nostro codice: fu intendimento del legislatore di tutelare anche il riposo, la quiete di ogni singolo cittadino, e un tale concetto egli volle appunto esprimere con la nuova formola dell'articolo 457. La qual formola apparisce anche più chiara non appena si confronti la dizione usata nella prima parte dell'art. 457 con quella usata nell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo.

Il Marchetti[3] ritiene però che, per dar vita alla contravvenzione in discorso, convenga dimostrare che la persona sia stata effettivamente molestata, disturbata; per modo che non basterebbe in questo caso speciale la prova della potenzialità del disturbo. Non credo esatto questo insegnamento: manca, mi pare, una ragione sufficiente per introdurre una distinzione che non è nella lettera della legge, tanto più che vi possono essere dei casi, non difficili a configurare, nei quali anche senza che il disturbo sia effettivamente avvenuto, sarebbe strano negare la esistenza della contravvenzione[4].

17. Non è certo questo il luogo più opportuno per fare un'ampia trattazione della teorica della responsabilità dei terzi nelle contravvenzioni: accennerò brevemente al tema, in quanto può avere attinenza al disturbo della pubblica quiete.

La disposizione dell'articolo 60 codice penale è diretta a prevenire e punire una forma particolare di corresponsabilità che si fonda nella colpa delle persone soprastanti all'autore materiale del fatto (Rel. min. sul prog. dell' '83). Quindi la persona rivestita di autorità in tanto può esser chiamata a rispondere del fatto contravvenzionale del suo sottoposto in quanto si provi che essa à trascurato di usare le volute cautele perchè la contravvenzione non avvenisse. Principio questo riconosciuto da moltissime sentenze del Supremo Collegio, fra le quali ricorderò solo quella del 16 novembre '94 (*Riv. Pen.*, vol. XVI, pag. 347). Qualora, invece che di semplice negligenza, si trattasse di un vero ordine, la responsabilità penale della persona preposta apparisce ancor più manifesta, e questo insegnamento della ragion naturale trova appunto la sua sanzione nel capoverso dell'articolo 60.

Riassumendo queste brevi note, può dirsi che la persona rivestita di autorità è responsabile penalmente dell'operato della persona subordinata tanto nel caso

---

[1] *Giurispr. Pen.*, vol. VIII, pag. 505.
[2] *Monit. dei Trib.*, vol. XVI, pag. 82.
[3] Loc. cit., pag. 407.
[4] Si badi di non confondere questa forma speciale di disturbo della quiete altrui, con la contravvenzione prevista dall'art. 458. Questa non ricorre se non nei casi in cui si abbia la prova che la molestia sia avvenuta *per petulanza*.

in cui il fatto contravvenzionale sia conseguenza di un suo ordine, quanto nel caso in cui sia conseguenza di una sua negligenza.

Ciò premesso, non è difficile, mi sembra, ravvisare in quali ipotesi possa estendersi la responsabilità penale dei disturbatori della pubblica quiete anche alle persone da cui in qualche modo dipendono. Se le circostanze dimostrino che vi fu negligenza nell'impedire il fatto da cui provenne il disturbo, o che vi fu consenso, anche tacito, perchè il fatto avvenisse, le persone preposte potranno esser giustamente colpite dalla medesima pena di cui vengano colpiti gli autori materiali della contravvenzione. Qualora poi si provi che sia intervenuto un ordine, si palesa ancor più evidente la giustizia di una condanna.

Questi principî sono affermati in una magistrale sentenza della Corte regolatrice: « Anche nelle contravvenzioni, se non si deve esaminare l'*animus actionis vel omissionis*, si può vedere se l'autore materiale della contravvenzione commetta questa in nome proprio o per volontà di altra persona. Se non in genere la teorica della sciente cooperazione si applica nelle contravvenzioni, non è escluso, come fu notato nelle Relazioni preparatorie del codice penale vigente, potersi applicare in casi peculiari per necessità logica più che letteralmente giuridica. L'articolo del menzionato codice ne dà l'esempio con lo stabilire nelle contravvenzioni una reità di compartecipazione presunta e implicita[1]. »

18. La pena inflitta ai disturbatori della pubblica quiete è dell'ammenda fino a lire trenta. Tuttavia la legge prevede alcune aggravanti che hanno per effetto di accrescere sensibilmente l'entità della pena. Esse sono: la recidiva, il tempo di notte, la possibilità di allarme. Ne diremo brevi parole.

Il progetto di codice penale non distingueva fra recidiva specifica e generica: fu merito di chi rivide il testo definitivo di aver precisato che per l'aggravamento della pena si richiede la recidiva specifica.

L'articolo 457, scostandosi dalle disposizioni contenute in molti altri articoli del codice, determina che agli affetti di questa speciale contravvenzione, il tempo di notte cominci dalle ore 11, cioè dal momento in cui è da presumersi che, principiato di già il riposo dei cittadini, ogni rumore possa esser causa di più grave disturbo. I termini nei quali è concepito l'articolo 457 sono così categorici e tassativi che mai per nessuna ragione può escludersi l'aggravante dell'ora allorquando siano trascorse le 11 pomeridiane. Non gioverebbe, ad esempio, accampare la scusa di eccezionali festeggiamenti, o, come ò avvertito più sopra, di antiche consuetudini: dopo le ore 11 pom. ogni rumore, ogni causa di disturbo (purchè non provenga dall'esercizio di qualche industria) deve assolutamente cessare. E del pari non gioverebbe fornir la prova che una autorità avesse concesso licenza di proseguire nei rumori oltre l'ora suddetta, perchè l'assolutoria non potrebbe fondarsi sulla buona fede, la quale, come è noto, non è scusa sufficiente nelle contravvenzioni, e non potrebbe nemmeno fondarsi sulla ottenuta licenza, perchè la

[1] 3 ottobre '92 (*Riv. Pen.*, vol. XXXVII, pag. 154).

autorizzazione sarebbe stata accordata con eccesso di potere, e il magistrato non le può riconoscere efficacia di dirimere la responsabilità penale[1].

Non saprei dar lode al legislatore di questa sua eccessiva severità, la quale è causa che nella pratica la legge rimanga di sovente senza applicazione. Era assai più commendevole il sistema seguìto dalla cessata legge di p. s., la quale affidava all'Autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale, l'incarico di determinare l'ora in cui dovevano sospendersi le cause di disturbo della quiete pubblica. Sono troppo diverse le contingenze di luogo e di tempo perchè sia possibile tutte regolarle con una sola disposizioue generale ed assoluta: le Autorità locali, ispirandosi ai veri bisogni di ogni singolo paese, avrebbero certo provveduto con maggiore sentimento di opportunità alla tutela della quiete pubblica.

Mi sembra inutile osservare che l'aggravante dell'ora, pur durando tutta la notte, debba sparire all'inizio dell'alba: come è da presumersi che con l'ora fissata dalla legge cominci il riposo dei cittadini, è da presumersi anche che con lo spuntar del giorno cessi il riposo medesimo e quindi la ragione giuridica della maggiore severità.

Talvolta al disturbo della pubblica quiete si aggiunge il pericolo di un allarme, e di questa ipotesi si è preoccupato il legislatore nostro nell'ultimo capoverso dell'articolo 457[2]. È giusto che la repressione sia in tal caso molto più energica, poichè al maggior danno sociale deve rispondere una maggior intensità di pena. Non è difficile indicare alcuni dei modi coi quali può prodursi questa apprensione nel pubblico: il simulare i segnali o il passaggio dei pompieri, il suonare le campane a stormo, il gridare al soccorso, il far delle esplosioni con armi da fuoco, ecc.

Si avverta che per questa più grave forma di contravvenzione l'articolo 457 non distingue nella misura della pena se il fatto avvenga di giorno o di notte: il magistrato troverà nella latitudine della pena medesima il modo di proporzionare la repressione alla vera importanza del fatto. Mancando poi nel ricordato capoverso una disposizione speciale per il caso di recidiva, è evidente che, ove questa risulti, si deve ricorrere alle regole generali del titolo VIII del libro I, ed aggravare la pena nel modo prescritto dalla legge secondo che si tratti di recidiva generica o specifica.

Si avverta inoltre che il fatto incriminato non deve esser tale da destare apprensione nell'animo di un solo o di pochi cittadini: la legge vuole che l'allarme possa diffondersi *nel pubblico*. Questa diffusibilità dell'apprensione, mentre giustifica pienamente la maggiore severità usata dal legislatore, è criterio bastante per garantire che non vengano puniti con pena troppo grave atti o rumori capaci di destare allarme soltanto in animi pusilli. Tuttavia la parola *pubblico* deve esser qui intesa *cum grano salis:* la legge volle indicare che per la esistenza

---

[1] Cassaz., 26 novembre '92 (*Man. del funz. di p. s.*, '93, pag. 152); 11 febbraio '93 (*Foro Pen.*, vol. II, mass. 408).

[2] Questa aggravante era preveduta anche nell'art. 23 del regol°. toscano di polizia punitiva. La legge di p. s. del '65 la prevedeva come contravvenzione a sè nell'art. 84.

della contravvenzione occorre che il pericolo di allarme possa comunicarsi alla grande maggioranza delle persone a conoscenza del fatto, senza esigere però che l'allarme si estenda alla totalità della popolazione. Un esempio spiegherà meglio il concetto: di notte, nella via di una città, alcuni giovinastri gridano al fuoco, ma l'allarme destato da quelle grida non si diffonde al di là del ristretto numero di persone abitanti in quella contrada. Ritengo che la contravvenzione esista ugualmente, perchè sarebbe assurdo pretendere allo scopo di ritener applicabile l'ultima parte dell'art. 457, che gli effetti della mala azione di quegli sconsigliati si debbano estendere alla intera cittadinanza.

L'apprensione dovrà essersi realmente verificata, oppure basterà sia soltanto possibile? Il Garbasso[1] inclina alla prima opinione, ma mi sembra che il suo insegnamento non sia conforme nè allo spirito nè alla lettera della legge. Infatti se per il disturbo ordinario (cioè non aggravato) è ammesso concordemente che sia punibile anche se non seguito da effettiva molestia della quiete dei cittadini, quale ragione speciale potrebbe persuadere della opportunità di esigere in questo caso più grave la prova dell'allarme effettivo? E, d'altra parte, se il dubbio poteva ragionevolmente sorgere di fronte alla formola usata nella prima parte dell'articolo 457 (chiunque... *disturba* le occupazioni, ecc.) e nell'art. 84 della vecchia legge di p. s., qualunque incertezza deve sparire quando quelle dizioni si confrontino col testo del secondo capoverso dell'art. 457. Le parole *se il fatto sia tale da produrre*... ànno un significato non equivoco, ed escludono la necessità della prova che l'allarme sia veramente avvenuto. Ritengo quindi sia da preferirsi l'opinione del Marchetti (Op. cit., pag. 412), il quale scrive: « Nè per riscontrare questa maggiore gravità occorre che sia nato effettivamente un disordine, ma basta la potenzialità del pericolo, l'attitudine a destare allarme od apprensione, salvo al magistrato l'apprezzare equamente le circostanze e usare molte cautele onde non eccedere nell'irrogare la pena quanto è necessario alla tutela sociale ».

II.

Del disturbo della quiete privata.

19. La disposizione contenuta nell'art. 458 non trova riscontro nelle leggi ora abrogate, poichè nè la legge di p. s. del '65, nè il codice sardo, nè il regolamento toscano di polizia punitiva contemplavano questa forma di disturbo della quiete privata, causa frequente di deplorevoli inimicizie, di odî profondi, e talvolta persino di delitti gravissimi. Nel progetto di legge di p. s. presentato nel '62 dal ministro Depretis, questa materia era contemplata in un articolo speciale che dava facoltà all'Autorità di p. s. di chiamare innanzi a sè il molestatore, e diffidarlo a desistere dal suo contegno: in caso di disubbidienza a tale diffida

[1] Op. cit., pag. 428.

doveva farsi denunzia al magistrato per l'applicazione della multa o del carcere. Il magistrato poteva nella sua sentenza prescrivere al condannato di non passare o di non fermarsi in un dato luogo, e di astenersi da quegli atti che motivarono la sua condanna.

Il ministro Depretis dava le seguenti ragioni della sua proposta, alla quale, veramente, poteva muoversi rimprovero di eccessiva complicazione: « Vi è una gravissima lacuna nella nostra legge di p. s. Accade spessissimo che individui, spinti da malignità, petulanza o altro biasimevole motivo, si mettano a perseguitare una persona, e in mille modi la molestino e cerchino di comprometterla, seguendola persistentemente nelle vie, al passeggio e persino sul limitare della propria abitazione, togliendole ogni pace e ogni tranquillità. Molti furono visti di questi disgraziati, vittime innocenti dell'animo malvagio altrui, della cupidigia o di altre passioni, ridotti a non poter più sortire di casa o ad abbandonare persino il luogo nativo, senza che tali sacrificî loro giovassero, perchè dopo pochi giorni si vedevano d'intorno il fantasma del loro persecutore. Invano reclamarono all'Autorità di p. s., sperando di averne tutela; ma .... non poterono averne protezione....... Nulla potendo ottenere dall'Autorità di p. s., questi tormentati invocarono l'azione della giustizia, ma si sentirono rispondere che il codice penale non contempla questo abuso dell'altrui prepotenza, e che quindi mancava una sanzione di legge. »

Le vicende parlamentari non consentirono che il progetto Depretis divenisse legge dello Stato; e lo Zanardelli pensò di accogliere nel suo progetto di codice una disposizione diretta a punire questa forma di disturbo alla quiete privata. L'art. 435 del progetto diceva: « chiunque pubblicamente, per malignità, petulanza, o altro biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba la pace, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire cento, o con l'arresto sino a quindici giorni ». Si volle così garentire al cittadino quella tranquillità a cui à diritto in una società bene ordinata, reprimendo qualunque causa di molestia o di turbamento, anche, come dice la Relazione, « senza che questo fatto costituisca un delitto contro l'onore o contro la libertà individuale, nè quello di minaccie o altro ».

L'articolo del progetto fu approvato quasi senza modificazioni[1] dalla Sottocommissione di revisione; ma, portato all'esame della Commissione Reale, fu oggetto di lunga discussione. Fu dubitato se questo disposto di legge non avrebbe invece trovato una sede più conveniente fra i delitti, perchè venne fatto osservare che, in sostanza, la molestia, commessa nelle circostanze prevedute dal progetto, rappresenta una forma indeterminata di ingiuria; ma il presidente Eula giustamente notava come « obiettivo di questo reato sono le molestie, le seccature che si recano a taluno, non è l'offesa del decoro; ..... se si colloca fra le ingiurie, si corre il pericolo di far perdere il suo vero carattere al reato che si prevede, il quale è

---

[1] Venne soltanto soppresso l'inciso, *quando il fatto non costituisca reato più grave*, e ciò per una decisione di massima adottata dalla Commissione.

quello non già di offendere, ma di molestare una persona, e la ragione di punire sta nel pericolo di una reazione ». Tuttavia il relatore Lucchini non si dissimulava che nel fatto ricorre la lesione di un diritto, e quindi, più che di una contravvenzione, si tratta di un vero delitto; ma gli venne risposto dal presidente Eula che, passando questa figura di reato fra le ingiurie, difficilmente si sarebbe potuto raggiungere la prova dell'elemento intenzionale. Alla sua volta, il Marcora si fece a proporre che alla parola *petulanza* dovesse sostituirsi l'altra *dileggio;* ma nemmeno questa proposta ottenne l'approvazione della Commissione perchè veniva a introdurre nell'articolo l'accenno a un motivo o fine ingiurioso, accenno che sarebbe stato sufficiente a far trapassare il fatto nella categoria dei delitti (*Verbali,* 16 marzo '89, nº XXXVIII).

Sostituito il vocabolo *quiete* all'altro di *pace*, l'articolo venne quindi definitivamente approvato nella formola proposta dalla Sotto-commissione, e passò quindi nel testo definitivo del codice, con la sola soppressione della parola *malignità*.

Potrà dubitarsi se l'aver collocato questa figura di reato fra le contravvenzioni piuttosto che fra i delitti corrisponda esattamente al criterio scientifico seguito dal nostro legislatore per distinguere le une dagli altri.

Il Majno[1] rileva, non senza ragione, che « non si arriva a comprendere perchè sia reato di pubblica azione il molestare alcuno pubblicamente, mentre il ferimento con malattia sino a dieci giorni, commesso nelle identiche circostanze non può essere punito che a querela di parte ». Ma, qualunque sia l'opinione che può aversi in proposito, è certo che l'avere preveduto e punito un fatto di tal genere costituisce una lodevole novità del nostro codice, il quale à voluto così seguire le traccie della legislazione inglese.

Gli estremi della contravvenzione sono: 1º che esista un fatto produttore di molestia o turbamento della quiete privata; 2º che il fatto trovi causa nella petulanza o in altro biasimevole motivo dell'agente; 3º che sia avvenuto pubblicamente.

20. La definizione del reato, quale è contenuta nell'art. 458, è così lata e comprensiva, da consentire che sotto la sanzione di quell'articolo cadano innumerevoli specie di fatto.

E la giurisprudenza à avuto frequenti occasioni di stabilire in quali circostanze sia applicabile questa nuova disposizione di legge. Così fu deciso che risponde della contravvenzione chi, pretestando l'esercizio di un'officina di ramaio, impiantata senza un fine diretto di attivare una vera industria, recà molestia ai vicini, col preconcetto disegno di trarsi spasso dell'altrui dispetto[2]; e che il reato di petulante molestia o disturbo, fatto in luogo pubblico, della quiete di una persona, si verifica anche col solo fatto del persistente e molesto inseguimento di una ragazza, o col mostrare lettere della medesima allo scopo di danneggiarla e denigrarla[3].

---

[1] *Comm. al cod. pen.*, vol. I, pag. 6.
[2] Cassaz., 13 novembre '91 (*Riv. Pen.*, vol. XXXV, pag. 531, nº 679 del *Mass.*).
[3] Cassaz., 26 luglio '94 (*Manuale del funz. di p. s.*, '94, pag. 381).

Fu deciso anche che recarsi ripetute volte sotto le finestre di un vedovo, passato a seconde nozze, a farvi strepito con catene di ferro e stagnate da petrolio costituisce contravvenzione continuata agli art. 457 e 458 cod. pen.[1]. Inoltre venne ritenuta l'esistenza della contravvenzione anche a carico di chi in chiesa, durante le funzioni funebri, vantando il diritto suo o d'altri di portare la bara, vi si accinge, turbando la quiete dei fratelloni che tranquillamente attendevano alla pia incombenza[2]; come era stato riconosciuto punibile, secondo l'art. 458, lo sbarrare la via e molestare la banda di un circolo cattolico, mentre si reca al proprio locale[3]. Fu giudicato che con grida od espressioni ironiche[4], e persino con grida scherzevoli[5], si può disturbare la quiete privata; e recentemente la Cassazione decise che anche i fischi diretti a un gentiluomo, che passa tranquillamente per via, possono costituire il materiale della contravvenzione in esame[6]. La quale contravvenzione può commettersi ancora mediante caricature o scritti nei giornali periodici, come ebbe a dire il relatore Lucchini nella ricordata seduta del 16 marzo '89 in seno alla Commissione Reale.

Non v'è dubbio quindi che quella disposizione di legge può applicarsi in svariatissimi casi.

21. Esaminando più addentro questo primo estremo della contravvenzione, si presentano come degne di studio tre questioni: 1° se la molestia o il turbamento della quiete debbano essere effettivi, o se basti siano potenziali; 2° chi possa essere il soggetto passivo della contravvenzione; 3° se sia necessaria la reiterazione degli atti molesti o perturbatori.

22. Quanto alla prima questione nulla dice il Garbasso nella sua opera sulle contravvenzioni. Il Marchetti[7] ritiene che la molestia e il turbamento della quiete debbano essere effettivi. « Rispetto all'articolo 457 basta la potenzialità, perchè ivi i cittadini sono protetti in modo collettivo; ma con l'art. 458 si mira a proteggere l'individuo, e come lo si vuol tutelare da molestie contro di lui dirette, è mestieri che tali molestie effettivamente abbiano avuto luogo perchè possa dirsi completo il reato. » Tuttavia l'egregio autore à dovuto preoccuparsi anche del lato sociale della contravvenzione, e riconoscere che il legislatore non poteva omettere di tener nel debito conto anche il disgusto, lo scandalo, il malo esempio che questi atti deplorevoli producono in tutti coloro che vi assistono « anche indipendentemente dalla molestia che ne risenta la vittima diretta ». E poichè questo danno sociale e il pericolo di rappresaglie (a cui la legge volle mettere riparo) ricorrono anche se la molestia o il turbamento della pace del cit-

---

[1] Cassaz., 22 ottobre '94 (*Riv. Pen.*, vol. XL, pag. 525 m.).
[2] Cassaz., 22 ottobre '94 (*Id.*, id., pag. 526 m.).
[3] Cassaz., 12 giugno '90 (*Id.*, vol. XXXII, pag. 265).
[4] Cassaz., 9 novembre '94 (*Id.*, vol. XLI, pag. 234).
[5] Cassaz., 24 febbraio '93 (*Id.*, vol. XXXVIII, pag. 289, n° 1028 del *Mass.*).
[6] Cassaz., 26 luglio '95 (*Corte Supr.*, '95, pag. 633).
[7] Op. cit., pag. 410.

tadino non siano effettivamente avvenuti, sembra doversi concludere fin d'ora non essere quest'ultimo un estremo essenziale della contravvenzione in esame.

La Cassazione non à mai avuto l'opportunità (per quanto mi consta) di occuparsi *ex professo* di questa questione; ma, se si può trarre argomento dalla sentenza 9 novembre '94[1], converrebbe credere che la Corte propenda a ritenere che la contravvenzione sussista anche se il disturbo sia soltanto potenziale. Infatti in quella sentenza si dice che « la legge non arriva a questo punto di esigere che la persona molestata sia conosciuta per nome e cognome, e la molestia può colpire un ceto intero di persone senza che per questo venga meno il fine della legge ». Da ciò si può logicamente dedurre che, se non è richiesta la precisa identificazione della persona molestata, a più forte ragione non può esigersi la prova dell'effettivo turbamento della tranquillità della persona medesima. E si noti che il Lucchini (alla cui autorevole opinione deve sempre aversi speciale deferenza) ritenne corretto l'insegnamento della Cassazione, aggiungendo: « La quiete privata è l'obiettivo apparente del fatto, e porge specialmente il titolo alla contravvenzione; ma il vero ed essenziale suo obiettivo è l'*ordine pubblico*, che sta scritto nella rubrica del titolo di cui fa parte l'art. 458 »[2]. Il quale ordine pubblico, mi sembra poter concludere, rimane offeso tanto se il turbamento della persona molestata sia effettivo, quanto se sia rimasto allo stato di potenza. Non è fuor di luogo ricordare anche come, in tema di minaccie, fu ritenuto che il delitto è perfetto anche se l'atto minaccioso non sia seguito da effettivo impaurimento o turbamento della vittima. L'analogia fra l'un caso e l'altro è evidente; con questo di più, che le minaccie sono incriminabili in quanto costituiscono un reato contro la libertà individuale, la quale dovrebbe provarsi veramente menomata.

Più recentemente la Cassazione fu di avviso alquanto diverso da quello contenuto nella sentenza 9 novembre '94; e nel 7 novembre '95 decise che « la prova di tale specifica circostanza (cioè del disturbo *effettivo* di alcuni singoli cittadini) occorre allorchè trattisi del disturbo della quiete privata, per cui, a mente dell'articolo 458 cod. pen., torna indispensabile d'individualizzare colui che effettivamente venne turbato nella sua quiete[3] ». Ma non conviene attribuire a questo giudicato una importanza maggiore di quella che à voluto dargli la Cassazione, la quale, chiamata a decidere se anche per l'art. 457 fosse necessario indicare il nome della persona o delle persone disturbate, disse giustamente che tale prova è richiesta soltanto nell'ipotesi prevista dall'art. 458. Nè bisogna confondere questo concetto con l'altro, che il disturbo della quiete sia realmente avvenuto.

23. E veniamo all'altra ricerca, cioè a stabilire chi possa essere il soggetto passivo della contravvenzione.

---

[1] *Riv. Pen.*, vol. XLI, pag. 234.
[2] Nota alla sentenza 9 novembre '94 (loc. cit.).
[3] *Riv. Pen.*, vol. XLIII, pag. 110 m.

Il disturbo non deve comprendere la generalità degli abitanti di un dato luogo, ma deve essere diretto contro una determinata persona, o al più contro un determinato gruppo di persone, altrimenti sarebbe applicabile non già l'art. 458, sibbene l'art. 457. È naturale che, quando la molestia sia rivolta ad una sola persona, questa debba essere chiaramente indicata nel verbale di denunzia, siccome à deciso la prevalente giurisprudenza[1]; poichè l'individualizzazione del soggetto passivo della contravvenzione attiene al materiale del reato. Nondimeno conviene ricordare quanto ò detto precedentemente, e cioè che il codice à avuto speciale riguardo all'ordine pubblico, e quindi la contravvenzione sussiste ed è legalmente perseguibile non solo quand'anche la denunzia provenga da tutt'altri che dal molestato[2], ma persino quando questi dichiari di non aver sofferto effettivo turbamento o disturbo.

Ma, se gli atti perturbatori della quiete investono non una persona soltanto sibbene un intero gruppo, classe o ceto di persone, la contravvenzione non viene per questo a sparire. Ò già ricordato la sentenza 9 novembre '94 che accolse tale principio, insegnato anche dal Marchetti[3], e della cui esattezza sembrami non si possa ragionevolmente dubitare. La Cassazione così interpretava in quella sentenza la parola *taluno*, usata nell'art. 458: « il che significa non in genere tutta la popolazione di un luogo, di tutti gli abitanti, per es., di una via, perchè allora si avrebbe il disturbo della quiete pubblica, preveduto e punito dal precedente articolo, ma di taluno o taluni che possono determinarsi ». Sebbene con forma non troppo chiara e felice, la Corte à qui indicato il vero significato della parola anzidetta, la quale sta a denotare non soltanto un'unica persona, ma anche un gruppo o complesso di persone.

Tuttavia, tanto grammaticalmente quanto giuridicamente, la parola *taluno* non può riferirsi che all'uomo; e quindi la contravvenzione non sussisterebbe allorquando la molestia, il disturbo fossero diretti non a una persona, sibbene alle cose di sua proprietà. Ciò venne deciso anche dalla Cassazione[4] e mi sembra che

---

[1] Cassaz., 19 gennaio '93 (*Manuale del funzionario di p. s.*, '93, pag. 251) e 7 nov. '95 (loc. cit.).

[2] È inutile dire che la contravvenzione all'art. 458 (come tutte le contravvenzioni) è perseguibile d'ufficio. Tuttavia vi fu chi volle dubitare se dovesse intervenire invece la querela di parte; pretesa stranissima, e che venne sempre respinta dalla giurisprudenza (Vedi Cassaz., 19 gennaio '93: *Manuale del funz. di p. s.*, '93, pag. 251; 12 giugno '90: *Corte Supr.*, '90, pag. 489).

[3] Op. cit., pag. 415.

[4] 9 febbraio '91 (*Riv. Pen.*, vol. XXXIII, pag. 555). Vedi nella *Giurispr. It.* vol. XLIII, col. 132 una interessante *Nota* del Bertolli su questa materia. Recentemente la Cassazione ritenne l'esistenza della contravvenzione in una fattispecie che, a prima vista, sembra contrastare con la massima stabilita nella sentenza sopraricordata. Decise la Corte: « Commette il reato di disturbo alla quiete privata colui che per recar molestia al proprio fratello, prende in fitto un terreno contiguo al terreno di lui, e appone agli alberi vasi di latta vuoti da petrolio, scarpe vecchie, una valigia, dei fantocci di paglia ed altri arnesi che col rumore e con la stranezza richiamano l'attenzione dei passanti, mettono in fuga gli uccelli, impedendo al fratello di farne la caccia, e simboleggiano, a scopo derisorio, l'arte di calzolaio del fratello e i suoi viaggi in America,

tale insegnamento non possa essere criticato. Infatti, quando la molestia sia rivolta alle cose, in primo luogo viene a cessare quel danno sociale che abbiam veduto essere fondamento precipuo della contravvenzione; e in secondo luogo la molestia medesima si risolve in un danno patrimoniale privato, perseguibile, nei congrui casi, innanzi al magistrato civile, e risarcibile in denaro.

24. La terza indagine è diretta a stabilire se per l'esistenza della contravvenzione i fatti perturbatori debbano essere oppure no molteplici e ripetuti.

Secondo la sentenza 24 ottobre '95[1] della Cassazione, sembrerebbe che la ripetizione degli atti costituisca uno degli estremi essenziali della contravvenzione in esame. Però la stessa Corte nell'11 agosto '93 era venuta in un concetto tutto affatto opposto, perchè aveva ritenuto che, oltre la pubblicità, non si richiede anche la continuità delle molestie per aversi il reato di che all'articolo 458[2]. Anche in questo caso il Supremo Collegio à dato nuovo esempio di quella deplorevole diversità d'insegnamenti che dovrebbe con ogni cura evitare; ma non ritengo che tale contradizione nella sentenza della Corte regolatrice possa rendere incerta la soluzione del problema. Non è questa una questione di diritto, sibbene una questione di fatto, da risolversi caso per caso, secondo le speciali circostanze della fattispecie sottoposta all'esame del giudice. L'articolo 458 non accenna alla ripetizione degli atti; nè poteva accennarvi, perchè l'essenza vera della contravvenzione sta unicamente in ciò, che vi sia disturbo della quiete privata, disturbo che nel maggior numero dei casi sarà prodotto da una ripetizione di atti, ma che talvolta può esser anche conseguenza di un atto unico[3]. Quindi un insegnamento dommatico e generale, mentre andrebbe contro la lettera dell'art. 458, sarebbe non immune da pericolo.

25. Non basta la prova che un cittadino sia stato molestato o turbato nella sua quiete: per poter applicare il disposto dell'art. 458, conviene stabilire anche che tale disturbo è avvenuto per petulanza o per altro biasimevole motivo.

Quale concetto abbia voluto esprimere il legislatore con la parola *petulanza* è detto dal relatore Lucchini nel *Verbale XXXVIII* della Commissione Reale: si vogliono indicare quegli atti compiuti non per animo malvagio, « ma per trarre spasso dall'altrui dispetto, per canzonatura..... come fanno i monelli che ruzzano per via ». Quindi conviene ritenere che, ogniqualvolta vi sia o l'animo di ingiuriare, o quello di violare la libertà del cittadino, cessa l'applicabilità dell'arti-

---

d'onde era tornato con un po' di peculio » (25 gennaio '96, *Giustizia pen.*, II, col. 109). Ma chi ben osservi, scorge facilmente come nel caso deciso dalla Corte il disturbo non era diretto alle cose, sibbene alla persona del molestato.

[1] *Riv. Pen.*, vol. XLII, pag. 553: — Estremi del reato preveduto dall'art. 458 codice pen. sono l'animo non di ingiuriare, ma di recar disturbo, e la ripetizione degli atti che acquista carattere di petulanza.

[2] *Riv. Pen.*, vol. XXXIX, pag. 215, n° 211 del *Mass.* Lo stesso principio fu confermato dalla sentenza 9 marzo '96 (*Riv. Pen.*, vol. XLIII, pag. 560). Si veda ivi una importante nota della Direzione di quell'autorevole periodico.

[3] Vedi in questo senso anche Marchetti, Op. cit., pag. 415.

colo 458, per dar luogo a quella delle speciali disposizioni del codice in ordine al diritto violato.

Perciò non saprei approvare una sentenza del pretore di Empoli, nella quale[1] si afferma che le percosse o altre soperchierie, non costituenti per sè stanti reato d'azione pubblica, se commesse in pubblico per biasimevole motivo, costituiscono la contravvenzione preveduta nell'art. 458 codice penale. Il pretore appoggiava la sua decisione a questi argomenti. « Nessuno vorrà poi impugnare che, se il fatto di schiaffeggiare e dare colpi di pugno sempre o quasi sempre è da definirsi come lesione personale, non possa talvolta qualificarsi anche molestia o turbamento della quiete altrui, e massime nella specie in cui nessun motivo personale animava i colpevoli verso le vittime. Anche lo schernire e il dileggiare persone affette da difetti fisici o mentali, se spesso equivale a ingiuria e come tale può giudicialmente perseguitarsi, trapassa in disturbo della quiete privata allorquando l'agente era mosso non da intenzione diretta di far contumelia, ma da petulanza o da altro biasimevole motivo, come dice la legge. A giudicare pertanto se una percossa o un sarcasmo debba qualificarsi delitto di lesione o ingiuria, ovvero la contravvenzione di cui si tratta, occorre vedere quale diritto abbia inteso violare o violato effettivamente il colpevole. Imperocchè coi delitti di lesione o d'ingiuria si viola il diritto individuale alla tutela del decoro o dell'integrità personale, laddove, col trasgredire all'art. 458, si fa scempio di una disposizione diretta a tutelare il cittadino non tanto nella persona e nell'onore, quanto nella quiete e nella tranquillità, diritti questi che il cod. pen. toscano garantiva coll'art. 201 lett. *d*, e che la nuova legge protegge con la sanzione in esame. » È certo che in molti casi non è possibile trovar sufficiente spiegazione delle ingiurie o delle lesioni patite dalla vittima, la quale non le provocò in alcuna maniera; è certo anche che esse stanno spesso a rappresentare un sopruso, una prepotenza degna di severa repressione; ma voler estendere a questi casi (indubbiamente gravi) la sanzione abbastanza mite dell'art. 458 rappresenta un controsenso.

Per le ingiurie non potrà mai spiegarsi azione giudiziaria se non quando intervenga querela di parte; e per le lesioni spetterà al magistrato decidere se non sia il caso di applicare l'art. 373 in relazione all'art. 366 cod. pen. E mi convinco sempre più dell'inapplicabilità dell'art. 458 al caso esaminato dal pretore di Empoli, ricordando che in seno alla Commissione Reale il senatore Puccioni aveva accennato essere questa petulanza molesta una forma indeterminata d'ingiuria; ma gli fu risposto che l'obiettivo di questo reato è ben diverso da quello dell'offesa al decoro del cittadino. Inoltre il Lucchini (in nota alla sentenza 8 gennaio '91[2]) dice appunto che è inammissibile che le ingiurie (e tanto meno le percosse, le sassate, ecc.) possano costituire le molestie e le seccature che sono l'oggetto della contravvenzione all'art. 458 cod. pen.

---

[1] 20 giugno '93 (*Manuale del funz. di p. s.*, '93, pag. 268).

[2] *Riv. Pen.*, vol. XXXIII, pag. 459, n.

Quindi, tutte le volte che rimanga provato che l'agente abbia compiuto il fatto con uno scopo delittuoso, dovrà sempre ritenersi esclusa quella *petulanza* che è estremo essenziale e caratteristico della contravvenzione.

Gran parte di ciò che sono venuto dicendo circa la *petulanza*, può ripetersi quando si indaghi quale concetto abbia voluto esprimere il legislatore con le parole *o altro biasimevole motivo.* Il percuotere, l'ingiuriare è cosa certamente biasimevole, come già disse il pretore d'Empoli nella surricordata sentenza; ma non è questo il concetto del legislatore. Esso volle che il biasimevole motivo fosse diverso da qualunque espressione di animo malvagio [1], diretto a manomettere il diritto altrui. Non bisogna mai dimenticare che siamo in tema di contravvenzione, cioè di fatti che si ravvisano punibili soltanto per misura cautelativa, prescindendo dalla ricerca dell'intenzione criminosa dell'agente: punire in vista del dolo snaturerebbe il fatto, e lo farebbe trapassare fra i delitti. Nondimeno non posso dissimularmi che in questo caso è indispensabile l'indagine circa la causa che determinò l'azione del contravventore, cosa questa che contraddice a tutti i principî generali accolti dal nostro legislatore in materia di contravvenzioni. E ciò mi fa vivamente dubitare se il fatto preveduto nell'art. 458 trovi il suo giusto collocamento fra le contravvenzioni, o se, piuttosto, non sarebbe stato più esatto comprenderlo fra i delitti.

Sempre in ordine alla natura del motivo, la Cassazione fu chiamata a decidere di un caso che presentava una certa singolarità. Una comitiva di giovanotti si era recata sotto le finestre di una donna di poco corretti costumi, e si era permessa di turbarne la quiete con clamori, suoni incomposti e altro. Gli imputati dedussero che essi erano mossi a compiere quegli atti non già da un motivo biasimevole, sibbene dalla lecita e anzi commendevole intenzione di richiamare quella donna a condurre vita più onesta. La Cassazione respinse questa eccezione [2] dicendola inattendibile, e il Lucchini aderiva pienamente, in una nota, a questo giudicato. Egli osservava: « È seria la deduzione defensionale del *non biasimevole motivo* che indusse il Patriarchi e gli altri ricorrenti a far le scampanate? E non è biasimevole l'intromettersi — e poi in qual modo! — là dove l'Autorità preposta alla polizia dei costumi, l'Autorità che si deve supporre saggia, pronta, vigile, custode e vindice, crede di non poter intromettersi? E non è biasimevole, dove esistono leggi, giudici, istituzioni, questa specie di *linciamento* non tanto in ispreto della legge, locchè è già grave, quanto, e più vergognosamente, contro le regole del viver civile? »

26. E rimane a vedere l'ultimo estremo della contravvenzione, cioè la pubblicità.

---

[1] Tanto è vero che nel testo definitivo del codice fu soppressa la parola *malignità* che trovavasi nel progetto, ma che poteva prestarsi ad una interpretazione non conforme strettamente allo spirito della nuova disposizione.

[2] 8 gennaio '91 (*Riv. Pen.*, vol. XXXIII, pag. 459).

È da notare come sia questo l'unico caso in cui il legislatore à adoperato nel codice penale la parola *pubblicamente*, mentre in moltissimi altri articoli si è servito delle espressioni: *in pubblico*, *in luogo pubblico*, *in luogo aperto al pubblico*, *in luogo esposto al pubblico*, ecc.

Quale significato speciale à quell'avverbio?

La Relazione ministeriale dice che fu adottato quel vocabolo per evitare « che l'azione della giustizia penetri senza suprema necessità nelle pareti domestiche ». Ciò, se può giovare a dar lume sugli intendimeuti del legislatore, non è tuttavia sufficiente; perchè egual ragione ricorreva, per es., di fronte all'art. 488, eppure fu usata invece l'altra dizione *in luogo pubblico*. È mestieri adunque cercar altrove un motivo più convincente.

Parmi importante ricordare quanto disse in proposito la Cassazione nella sua sentenza (più volte citata) del 9 febbraio '91[1] « la pubblicità..... non è tanto da attendersi dal luogo pubblico, esposto o aperto al pubblico, quanto dalla pubblicità che riceve il fatto in riguardo delle circostanze tutte sotto le quali à luogo, concetto questo che si fa palese dalla parola *pubblicamente*, che vale *in pubblico* ».

Dal che si rileva come ciò che il legislatore volle più specialmente colpire non è già il disturbo della quiete del cittadino in quanto avvenga in luogo accessibile al pubblico, quanto piuttosto la diffusione della notizia, la notorietà del fatto; insomma quella che volgarmente chiamasi *pubblicità*.

Ciò, del resto, risponde alla natura delle cose, poichè è certo che il turbamento della pace di un cittadino cresce a mille doppî allorquando il fatto del disturbo avvenga per modo da esser portato a conoscenza generale. Alla intima inquietudine, naturale conseguenza della molestia, si aggiungono il dolore e la vergogna per il disdoro, effettivo o supposto, causato dalla pubblicità.

Quindi si può dire che l'avverbio *pubblicamente* denoti insieme un più e un meno della formula *in luogo pubblico* e consimili.

Denota un meno, in quanto per l'esistenza della contravvenzione non basta che il fatto sia avvenuto in luogo accessibile al pubblico, quando sia escluso, per circostanze speciali, il concorso della pubblicità. Denota invece un più in quanto, ove concorra la pubblicità, basta anche che il disturbo avvenga in una casa privata. Così la Cassazione con recente sentenza[2] potè dire che disturba la quiete privata chi in sua casa, allo scopo di molestare gli abitanti degli altri appartamenti, fa spesso della musica con suoni e canti che degenerano in baccano tale che turba il riposo dei vicini.

---

[1] *Riv. Pen.*, vol. XXXIII, pag. 555.
[2] 4 luglio '95 (*Corte Supr.*, '95, pag. 630).

VINCENZO VESCOVI.